

STATUTO

GIOCOLENUVOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIENA SI STRADA DI MONASTERO
2

Numero REA: SI - 108001

Codice fiscale: 00941460529

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-11-2004 - Statuto completo	2
--	---

	il Registro delle Imprese.	
	Pertanto, poichè nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento	
	posto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara l'assemblea valida-	
	mente costituita, in sede straordinaria ed in forma totalitaria, per di-	
	scutere e deliberare sul predetto ordine del giorno, sul quale tutti i so-	
	ci si dichiarano sufficientemente informati.	
	Sull' argomento all'ordine del giorno prende quindi brevemente la pa-	
	rola il Presidente, il quale espone che, essendo entrate in vigore il 1°	
	gennaio 2004 le nuove norme societarie di cui al D. Lgs. 17 gennaio	
	2003 n. 6 e n. 5 e successive integrazioni e rettifiche, ed esistendo	
	la possibilità di adeguare alle nuove norme lo statuto delle società	
	cooperative già esistenti entro il 31 dicembre 2004, anche al fine di	
	conservare le agevolazioni previste dalla legge in favore delle coope-	
	rative sociali, propone l'approvazione di un nuovo statuto sociale	
	contenente tali nuove disposizioni di legge, e cioè il nuovo testo di	
	statuto che tutti i soci dichiarano già di ben di conoscere e che viene	
	qui di seguito integralmente riportato:	
	"STATUTO	
	<u>TITOLO I</u> - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	
	Art. 1 (Denominazione)	
	1 E'costituita nel Comune di Siena una società cooperativa sociale	
	denominata: "Giocolenuvole Società Cooperativa sociale".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.	
	Art. 2 (Durata)	

	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2097, e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	<u>TITOLO II - SCOPO – OGGETTO</u>	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa si propone di perseguire, tramite la gestione in forma	
	associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, conti-	
	nuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, pro-	
	fessionali, con particolare attenzione all'occupazione femminile ed al-	
	la conciliazione fra tempi lavorativi e familiari.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci in-	
	staurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono	
	disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'arti-	
	colo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142”	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non	
	soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il prin-	
	cipio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.	
	La cooperativa non ha finalità speculative o di lucro ed intende far	
	partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i meto-	
	di ed ispirandosi nella sua attività ai principi della cooperazione alla	
	cui diffusione è impegnata.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	

	La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per	
	oggetto:	
	· La divulgazione e il sostegno delle politiche di promozione dell'in-	
	fanzia, (attraverso campagne di sensibilizzazione, incontri istituziona-	
	li, consulenze, formazione, pubblicazioni e produzioni discografiche e	
	video dedicate all'infanzia e alla famiglia.)	
	· Giocolenuvole riconosce il bambino, la bambina e l'adolescente ma-	
	schio e femmina , abili o diversamente abili, persone ad un certo gra-	
	do di sviluppo titolari dell'universalità dei diritti propri ad ogni essere	
	umano e con particolari bisogni e interessi che implicano una specifi-	
	ca tutela e si impegna a perseguirne la causa, (nelle varie offerte for-	
	mative e all'interno della programmazione didattica dei servizi educa-	
	tivi convenzionati o privati che gestisce,attraverso la progettazione, la	
	progettazione partecipata,progetti di integrazione.) .	
	· Promuovere azioni volte a garantire al fanciullo uno sviluppo armo-	
	nioso e completo della personalità (con iniziative o servizi alla perso-	
	na o ad aziende pubbliche e private; laboratori e ateliers creativi ed e-	
	spressivi).	
	· Operare per favorire un sostegno alla genitorialità educante e re-	
	sponsabile (sportelli di consultazione,e integrazione educativa con	
	servizi domiciliari e paraistituzionali, rispondendo ai bisogni di conci-	
	liazione dei tempi lavorativi con i tempi familiari.)	
	· Promuovere e creare occasioni di gioco e animazione in un ottica di	
	bisogno primario sociale, (con iniziative ludiche di animazione e spet-	
	tacolo per cittadini privati, enti, associazioni,istituzioni,cause sociali,	

	per adulti e minori).	
	· Prestare attenzione all'ottica di genere agevolando le lavoratrici e i	
	lavoratori, nella gestione familiare e lavorativa, offrendo servizi per i	
	propri lavoratori e le proprie lavoratrici tali da conciliare i tempi fami-	
	liari con quelli lavorativi.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessa-	
	ri o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere parteci-	
	pazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collo-	
	camento sul mercato; inoltre con delibera dell'Organo amministrativo,	
	previa approvazione dell'assemblea potrà associarsi ad altre coope-	
	rative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungi-	
	mento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla leg-	
	ge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono	
	definite con apposito regolamento approvato con decisione dai soci.	
	È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto	
	ogni forma.	
	La Cooperativa può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari	
	, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e si av-	
	varrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge .	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai	
	sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	<u>TITOLO III - SOCI</u>	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo	

	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci coloro che non avendo interessi in contrasto	
	con quelli della cooperativa intendono perseguire gli scopi parteci-	
	pando alle attività sociali.	
	Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono	
	essere ammessi come soci anche persone giuridiche i cui scopi o i	
	cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa con	
	attività attinenti all'oggetto sociale.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'am-	
	montare delle quote sottoscritte.	
	Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, possono essere ammes-	
	si i soci volontari i quali sono iscritti in un'apposita sezione del libro	
	soci . Il loro numero non può superare la metà del numero complessi-	
	vo dei soci; ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le	
	norme di legge in materia di lavoro subordinato o autonomo, ad ec-	
	cezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni	
	sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spe-	
	se effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri	
	stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese	
	identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effet-	
	tivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa	
	stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i	
	mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni im-	

	prenditoriali.	
	Art. 6 (Soci speciali)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge,	
	l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ra-	
	gione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo	
	può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano	
	completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del	
	perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le	
	strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo	
	può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in gra-	
	do di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità	
	con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio spe-	
	ciale;	
	b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di forma-	
	zione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della coo-	
	perativa;	
	c) le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	

	mento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 60 per	
	cento di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo	
	17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle	
	forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare	
	alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione	
	delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.	
	Non può rappresentare in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto	
	amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476	
	del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'ar-	
	ticolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguar-	
	da il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di sca-	
	denza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dal-	
	la legge e dall'articolo 12 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il so-	
	cio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci	
	cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla	

	delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la for-	
	mazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dal-	
	la cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inseri-	
	mento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo ammini-	
	strativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio	
	ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti	
	dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrati-	
	vo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del so-	
	cio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'orga-	
	no amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	• I propri dati anagrafici, codice fiscale, domicilio e cittadinanza ;	
	• La competenza professionale per cui si presenta;	
	• La categoria di soci cui chiede di essere iscritto ;	
	• La volontà di sottoscrivere la quota capitale più il sovrapprezzo ex	
	art.7 secondo le indicazioni dell'organo amministrativo;	
	• una lettera allegata con le motivazioni che la spingono a presentare	
	domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle	
	condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompati-	
	bilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla	
	domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del	

	capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori de-	
	vono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla	
	all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta gior-	
	ni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione	
	si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima succes-	
	siva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrati-	
	vo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea	
	con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'as-	
	semblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	A) al versamento:	
	- della quota capitale minima di € 800;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in se-	
	de di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	B) a non essere soci lavoratori di altre imprese nel settore salvo au-	
	torizzazione da parte dell'Organo amministrativo;	
	C) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibe-	

	razioni legalmente adottate dagli organi sociali ed al rispetto della filo-	
	sofia della cooperativa;	
	D) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando	
	all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal	
	Consiglio d'amministrazione	
	E) non sottrarre beni o materiali della cooperativa per scopi personali	
	o professionali non di competenza della cooperativa;	
	F) non utilizzare il nome "Giocolenuvole" per finalità diverse di cui	
	all'art. 3 e per iniziative a titolo personale;	
	G) non utilizzare i locali della cooperativa per scopi personali o diver-	
	si da quelli della cooperativa;	
	H) rispettare il regolamento della società e la filosofia della Cooperati-	
	va;	
	I) Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello ri-	
	sultante dal libro soci.	
	Art. 9 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere	
	dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di	
	consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il	
	socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazio-	

	ne se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	c) in presenza di scadenza dei termini contrattuali, si trovi nella	
	condizione in cui non sia possibile attivare un nuovo incarico nell'arco	
	di 12 mesi.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccoman-	
	data alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma	
	della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure	
	arbitrali di cui al successivo articolo 30.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla co-	
	municazione del provvedimento di accoglimento della domanda, tra-	
	smessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di	
	ritorno.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata	
	delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	

	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Rego-	
	lamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi	
	Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione,	
	nemmeno temporanea, del rapporto;	
	b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte	
	di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sotto-	
	scritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso	
	la Cooperativa;	
	d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati dolosi;	
	e) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione an-	
	che temporanea, dai pubblici uffici;	
	f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità	
	previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività	
	in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del	
	consiglio di amministrazione;	
	g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili	
	quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	h) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa de-	
	dotta nel contratto sociale;	
	i) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, al-	

	la Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudi-	
	zievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della coo-	
	perativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con rice-	
	vuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 30.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da	
	farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi ed i soci speciali non ammessi alla qualifica	
	di socio ordinario, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da	
	essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei	
	successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione –	
	eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale	
	- avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verifi-	
	cato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del	
	bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al	
	socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in	
	più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di	
	(cinque) anni.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentra-	

	re nella qualità di socio , a condizione che posseggano i requisiti pre-	
	visti per l'ammissione. Costui entro 12 mesi dalla data del decesso,	
	dovrà presentare domanda di ammissione all'Organo amministrativo;	
	l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo	
	amministrativo.	
	Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettiva-	
	mente versata ed eventualmente rivalutata.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unita-	
	mente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto no-	
	torio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli a-	
	venti diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del de-	
	cesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte	
	alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del	
	codice civile.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno ri-	
	chiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine sud-	
	detto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministra-	
	zione al fondo di riserva legale.	

	<u>TITOLO IV - STRUMENTI FINANZIARI</u>	
	Art. 16 (Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui	
	all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito,	
	nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori pro-	
	fessionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ri-	
	spettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies	
	delle d.a.t.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assem-	
	blea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il	
	relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto	
	dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di correspon-	
	sione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengo-	
	no attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente arti-	
	colo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto	
	dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le suc-	
	cessive disposizioni del presente statuto.	
	Articolo 17 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta	

	dell'organo amministrativo, anche in materia di ristorno ai soci coope-	
	ratori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa	
	vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qua-	
	lità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri	
	stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbo-	
	no considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei	
	soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto	
	alle retribuzioni contrattuali.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:	
	a) in forma liquida;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	<u>TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE</u>	
	Art. 18 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti	
	effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore	
	di 200 euro;	
	b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al preceden-	
	te articolo 16;	
	c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od	
	esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai	

	soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto	
	per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo	
	patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sotto-	
	scritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisi-	
	bili.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante	
	la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento (art. 2514	
	c.c).	
	Articolo 19 (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volonta-	
	ri, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrati-	
	vo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunica-	
	zione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo e-	
	spressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può	
	essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal so-	
	cio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato	
	al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i	
	quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la coope-	
	rativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che	

	lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve	
	motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al	
	socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla co-	
	municazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 30.	
	Art. 20 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede al-	
	la redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in	
	conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'appro-	
	vazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui	
	all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo ammi-	
	nistrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ri-	
	storni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente	
	articolo 17 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla	
	legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condi-	
	zioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	

	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente	
	versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del	
	riconoscimento della mutualità prevalente (art. 2514 c.c);	
	e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di ammi-	
	nistrazione di cui al precedente articolo 16, in misura non superiore al	
	limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento della mutualità	
	prevalente (art. 2514 c.c);	
	f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla	
	lettera e) ed f) dell'art. 18.	
	In presenza di azioni emesse in favore di soci finanziatori, qualora	
	deliberi la ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, l'assemblea che	
	approva il bilancio deve deliberare la destinazione degli utili di cui al-	
	la precedente lettera f)	
	<u>TITOLO VI - RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI</u>	
	Art. 21 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla leg-	
	ge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più ammi-	
	nistratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero	
	complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro appro-	
	vazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribu-	
	zione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo ammini-	
	strativo;	

	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale ove	
	obbligatorio per legge o l'assemblea lo ritenga opportuno;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione	
	dei diritti dei soci;	
	7) la nomina delle Commissioni di cui all'art.29.	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante delibera-	
	zione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del	
	codice civile.	
	Art. 22 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera	
	raccomandata a mano, da trasmettere almeno tre giorni prima dell'a-	
	dunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della	
	prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima. Sono comunque ammesse for-	
	me alternative di comunicazione (e-mail, fax, etc.) tali da assicurare	
	la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea	
	si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresenta-	
	ti tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunion-	
	ne, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia	
	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argo-	

	menti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi	
	diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi	
	previsti dai numeri 4 e 6 del precedente articolo 21, per i quali è ne-	
	cessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi	
	diritto al voto.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di	
	mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel	
	libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versa-	
	menti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto qualunque sia l'ammon-	
	tare della sua partecipazione. Per i soci speciali valgono le norme	
	all'art.6 del presente statuto.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo	
	ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della mag-	

	gioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La no-	
	mina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un	
	notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La cooperativa è amministrata, da un consiglio di amministrazione	
	composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomi-	
	na.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione	
	della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci,	
	purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta	
	tra i soci operatori.	
	Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione ed i com-	
	pensi devono essere deliberati dall'assemblea dei soci. L'indennità di	
	presidenza, di vice presidenza, degli amministratori per altri particola-	
	ri incarichi è stabilita dal consiglio d'amministrazione, sentito il parere	
	dell'Assemblea dei Soci e, qualora nominato, del Collegio sindacale.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci	
	al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determi-	
	nato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo ammini-	
	strativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il	
	consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.	

	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le vol-	
	te nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richie-	
	dano un terzo degli amministratori	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora	
	della riunione, deve essere comunicata a tutti gli amministratori, sin-	
	daci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni pri-	
	ma dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni	
	sono valide, anche senza comunicazione formale, quando interven-	
	gono la maggioranza dei consiglieri in carica e dei sindaci effettivi se	
	nominati, purchè siano stati tutti preventivamente informati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è	
	necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in ca-	
	rica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti e le votazioni sono segrete quando sia richiesto da alme-	
	no due consiglieri oppure quando si tratta di persone o affari per cui	
	taluni dei componenti del consiglio abbiano un interesse diretto.	
	Il consigliere direttamente interessato nelle questioni che si discutono	
	deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.	
	In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione	
	della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati	
	limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli	

	amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari	
	poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della	
	delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori	
	e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla	
	sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rile-	
	vo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Coopera-	
	tiva e dalle sue controllate.	
	Art. 28 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543,	
	comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sinda-	
	cale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'as-	
	semblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli	
	articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere	
	trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto	
	dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a	
	maggioranza assoluta dei presenti.	

	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi	
	del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, al-	
	le adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecuti-	
	vo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	Art.29 (Le Commissioni)	
	La cooperativa può avvalersi di uno o più comitati tecnici dette Com-	
	missioni elette dall'Assemblea.	
	Le commissioni eleggono al loro interno un presidente che ha il com-	
	pito di relazionare periodicamente o su richiesta con l'organo ammini-	
	strativo e/o con l'Assemblea dei soci.	
	Le commissioni hanno lo scopo di garantire omogeneità di intenti nel-	
	lo svolgimento dell'attività della cooperativa.	
	Esse hanno un numero di membri fino ad un massimo di 5 e la durata	
	di massimo un anno , i membri sono rieleggibili.	
	<u>TITOLO VII - CONTROVERSIE</u>	
	Art. 30 (Clausola arbitrale)	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e	
	la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rappor-	
	to sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'inter-	
	vento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un	
	arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede	
	la società.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.	

	L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. L'arbitro	
	deciderà in via irrituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determi-	
	nazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie	
	promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle pro-	
	mosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili re-	
	lativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17	
	gennaio 2003, n. 5.	
	<u>TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE</u>	
	Art. 31 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno	
	o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 32 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risul-	
	tante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	1) in primo luogo al rimborso del capitale sociale effettivamente ver-	
	sato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	20, lett. c);	
	2) in secondo luogo al fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	<u>TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</u>	
	Art. 33 (Regolamenti)	

	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per di-	
	sciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e re-	
	gole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo ammini-	
	strativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successi-	
	vamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previ-	
	ste per le modifiche statutarie.	
	Art. 32 (Disposizioni finali)	
	Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto e	
	nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codi-	
	ce civile e delle leggi speciali sulle cooperative sociali nonché le di-	
	sposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto	
	compatibili con la disciplina cooperativistica . "	
	Esaurita la relazione del Presidente, l'assemblea, dopo breve scam-	
	bio di opinioni tra i soci, ad unanimità di consensi,	
	delibera:	
	1) di modificare l'attuale statuto sociale, adeguandolo alle nuove nor-	
	me sul diritto societario di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e n. 5 e	
	successive integrazioni e rettifiche, approvando quindi integralmente	
	il nuovo testo dello statuto sociale, come sopra riportato.	
	Il presidente delega me notaio alla iscrizione di questo atto presso il	
	competente Registro delle Imprese.	
	Ai soli fini della continuità delle trascrizioni presso i pubblici registri, la	
	comparente dichiara che la società è proprietaria di un autoveicolo	
	per trasporto promiscuo persone/cose fabbrica tipo NSSAN MI NIS-	
	SAN EAYVC237 SERENA, targato AD756NY, telaio	